



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

28 LUGLIO 2026

IL COLLAUDO E “LA CONFERMA” DELLE RISERVE.

Le riserve non si confermano sul collaudo.
Un percorso che si chiude, non si ripete.

La sottoscrizione del certificato di collaudo non impone all'appaltatore di confermare le riserve già iscritte negli atti contabili dell'appalto.
Cass. Civ., Ordinanza 8 aprile 2026

“L'art. 23, All. II.14, D.Lgs. 36/2023 limita l'onere di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo a quelle che sorgono **“rispetto alle operazioni di collaudo”**.”

- 1 REGISTRO DI CONTABILITÀ**
Iscrizione della riserva nel corso dei lavori
- 2 ESPlicitAZIONE**
Entro 15 giorni dall'iscrizione
- 3 CONFERMA SUL CONTO FINALE**
Adempimento necessario per la conservazione della pretesa
- 4 COLLAUDO**
Ulteriori riserve solo rispetto alle operazioni di collaudo

IN SINTESI
La mancata conferma delle riserve sul certificato di collaudo non determina decadenza, salvo quelle inerenti alle operazioni di collaudo.

“In difetto si introdurrebbe una causa di decadenza non prevista dal Codice.”
Cass. Civ., Ordinanza 8/4/2026

Solo riserve nuove relative al collaudo



Il procedimento di collaudo è il **momento conclusivo** dell'iter realizzativo dell'opera pubblica (articolo del Blog del 17/12/2025).

La sottoscrizione del certificato di collaudo impone, **all'appaltatore, l'obbligo di confermare le riserve?** La **mancata conferma** delle riserve su tale documento determina la decadenza dalle pretese avanzate nel corso dei lavori ed iscritte sugli atti contabili? – **Cass. Civ. (Ordinanza dell'8/4/2026)**



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

28 LUGLIO 2026

LA SOTTOSCRIZIONE ED APPROVAZIONE DEL COLLAUDO



Ai sensi dell'art.23 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023, concluse le operazioni di collaudo gli adempimenti, in generale, sono:

SOTTOSCRIZIONE E RISERVE SUL COLLAUDO

(art. 23 Allegato II.14
del D.lgs. 36/2023 e
s.m.i.)

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di **venti giorni**. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo **riferisce al RUP sulle singole richieste fatte** dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le **eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire**.

APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

(art. 26 Allegato II.14
del D.lgs. 36/2023)

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegando gli atti collaudo, **la relazione riservata sulle riserve dell'esecutore**, i verbali di visita e la dichiarazione del DL attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo.

Poi

→ si procede **all'approvazione del collaudo** sulla base delle risultanze, eventualmente effettuando la revisione contabile

→ tale approvazione deve avvenire **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento del collaudo

→ **con tale approvazione, la stazione appaltante decide anche sulle riserve dell'esecutore**.

L'avvenuta approvazione deve essere notificata dal RUP all'esecutore.

È facoltà della stazione appaltante procedere ad un nuovo collaudo.



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

28 LUGLIO 2026

LE RISERVE SUL COLLAUDO.



Il citato art. 23 dell'Allegato II.14 precisa che “All’atto della firma l’esecutore *può formulare e giustificare*, con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 7, *le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo*”

Tale articolo, tuttavia, viene inteso – a volte – quale obbligo dell'appaltatore di **confermare a pena di decadenza le riserve** iscritte sugli atti contabili dell'appalto e confermate sul conto finale.

Se si esaminano le norme di ogni tempo che disciplinano le riserve (*artt. 53, 54, 63 del r.d. n° 350/1865; art. 26 del d.P.R. n° 1063/1962; artt. 164, 165 e 174 del d.P.R. n° 554/1999; art. 31 del d.m. n° 145/2000; artt. 189, 190, 191 e 201 del d.P.R. n° 207/2010; d.lgs. n° 36/2023, all. II.14, art.7*), si può notare che:

- 1 - in tutti i testi normativi è fatto onere all'appaltatore**, che intenda avanzare domande, osservazioni o richieste, di iscrivere una riserva **anzitutto sul registro di contabilità**, ossia sullo strumento destinato a recepire le indicazioni (anche quantitative dei libretti di misura);
- 2 - di esplicitarle** (ossia di rendere contezza, anche contabile, della domanda formulata) immediatamente o nei quindici giorni successivi;
- 3 - di ribadire e confermare tali riserve sul conto finale.**

Il giudizio finale sulle riserve è invece reso in sede di collaudo, che, al pari degli altri strumenti contabili sopra indicati, costituisce **però un ulteriore documento destinato a recepire domande aggiuntive dell'appaltatore** “rispetto alle operazioni di collaudo”.

Nella sostanza, **nessuna norma impone di confermare SUL COLLAUDO** le riserve già iscritte sugli atti contabili dell'appalto, ma unicamente di iscrivere SUL COLLAUDO STESSO le SOLE eccezioni riferite alle operazioni di collaudo (es: detrazioni, revisione contabile ecc).



IL BLOG DELL'AVVOCATO DI CANTIERE

28 LUGLIO 2026

*“D’altro canto, l’onere di iscrizione di ulteriori riserve sul certificato di collaudo è espressamente limitato dalla legge a quelle contestazioni che sorgono “rispetto alle operazioni di collaudo”: previsione che, dato il suo chiaro tenore letterale, **non può essere intesa** se non nel senso della **salvezza delle riserve espresse nel corso dei lavori**, **per le quali basta la loro iscrizione nel registro di contabilità, nei SAL e nel conto finale**; mentre sul certificato di collaudo vanno iscritte le ulteriori riserve relative **solo a tale adempimento**, che è esattamente quanto predicato da Cass. n° 9024/2000 citata dalla sentenza qui gravata ...” (Cass. Civ. Ordinanza 8/4/2026; Parere anac 13/2013)*

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che:

- a) l’onere di iscrizione e di esplicitazione delle riserve nel corso dell’appalto è adempiuto mediante **iscrizione (ed eventuale esplicitazione) nel registro di contabilità** dei lavori e di ripetizione quale **conferma delle riserve nel conto finale**;
- b) **non è necessario** confermare le riserve medesime sul collaudo.
- c) la **mancata conferma delle riserve sul collaudo non determina decadenze** se non riferite alle eccezioni relative al solo collaudo.

In difetto si introdurrebbe **una causa di decadenza non prevista dal Codice**.

È, dunque, evidente che, se il giudizio finale sulle riserve espresse dall’appaltatore nel corso dei lavori è *ex lege* rimesso al momento del collaudo, **non occorre** che l’imprenditore ribadisca anche su tale **ultimo documento le riserve precedentemente espresse**.

Le norme si occupano della **tempestività o della tardività delle riserve** iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale, **ma non asseriscono affatto** che l’appaltatore, **per conservare le pretese espresse nelle riserve, debba anche ripeterle nel certificato di collaudo**